

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35704 Anno 2017

Presidente: CORTESE ARTURO

Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

Data Udiienza: 27/04/2017


SENTENZA

sul ricorso proposto da:

STRANO MAURIZIO N. IL 17/07/1960

avverso la sentenza n. 35/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per



Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Orsi, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per prescrizione intervenuta prima della sua pronuncia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 aprile 2004, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, in esito a giudizio abbreviato, computata la diminvente per la scelta del rito, condannava Strano Maurizio alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 92,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 7 l. n. 895 del 1967, per avere detenuto, in concorso con altri, un caricatore cal. 7,65, parte di arma comune da sparo, rinvenuto in un cassetto del comò della stanza da letto dell'imputato il 30 settembre 2003.

2. La predetta sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 22 ottobre 2014.

3. L'avv. Andrea Gianninò, in difesa dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione con atto datato 4 dicembre 2014, affidato a due motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato. Il giudice di appello non ha spiegato perché ha ritenuto che lo Strano stesse mentendo in udienza nell'affermare di non sapere della presenza del caricatore, in mancanza comunicazione con il coniuge e i figli. Il giudice di appello, poi, ha negato l'attenuante di cui all'art. 5 l. 895 del 1967 oltre che sulla base dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di requisiti soggettivi positivi, affermando che l'attenuante è da escludere anche con riferimento alla qualità di parte di arma del caricatore, senza tener conto della giurisprudenza di legittimità che l'ha esclusa nella sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 4050 del 2012, avuto riguardo al decreto n. 204 del 2010.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che al momento della celebrazione del giudizio di appello il reato era già prescritto, anche se si considera come decorrenza il 30 settembre 2003, data di accertamento del fatto.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 38, primo comma, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, a seguito della modifica apportata dall'art. 3, comma 3-*septies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, stabilisce che la denuncia è necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero di colpi superiore a cinque per le armi lunghe e a quindici per le armi corte.

2. Per effetto della suddetta innovazione normativa, la mera detenzione non dichiarata di caricatori di capienza non superiore a cinque colpi per le armi lunghe e a quindici colpi per le armi corte non è prevista dalla legge come reato (Sez. 1, sentenza n. 49274 del 04/07/2016).

3. Nel caso in esame, il fatto ha per oggetto la detenzione di un caricatore la cui capienza non risulta superiore a quelle per le quali la legge non impone la denuncia. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, 27 aprile 2017.

